

La Costituzione Italiana Illustrata

disegni di Marco Pani



Cari ragazzi,

con questo libro ci proponiamo a voi con un argomento che, pur così difficile da trattare in modo chiaro e semplice, è indispensabile che voi impariate a conoscere sin da piccoli per poter diventare, nel vostro futuro, cittadini maturi e responsabili e, di conseguenza, interpretare i diritti e doveri individuali e collettivi. Ci riferiamo alla Costituzione, che è l'insieme delle norme fondamentali che regolano la vita sociale e l'organizzazione dello Stato.

La nostra Costituzione è nata il 1° Gennaio dell'anno 1948. Per poter illustrare meglio le sue caratteristiche bisogna fare qualche passo indietro. La prima COSTITUZIONE ITALIANA fu concessa esattamente cento anni prima dell'attuale, nel 1848 dal Re Carlo Alberto di Savoia, ai sudditi del Regno SARDO-PIEMONTE-SE e passò alla Storia col nome di "Statuto Albertino".

Nel 1861, a conclusione di tante dure lotte combattute dagli eroi del Risorgimento italiano (Mazzini, Garibaldi, etc.) per il ricongiungimento dei territori italiani, occupati da Re e Imperatori stranieri (Spagnoli e Austriaci), il Re Vittorio Emanuele II, riunificato lo stato, estendeva lo Statuto Albertino, adattato alla nuova realtà, a tutto il nuovo REGNO ITALIANO.

Questo Statuto conservò per tanti anni la sua piena applicazione fino all'anno 1926, quando, con l'inizio del ventennio fascista, esso fu sistematicamente violato con l'abolizione dei partiti politici e con la limitazione di molti fondamentali diritti civili.

Con la conclusione della seconda guerra mondiale, alla fine di questo periodo terribile per la nostra democrazia, il Popolo italiano, il 2 giugno 1946, poté votare liberamente per scegliere, con un referendum popolare, tra Monarchia e Repubblica: scelse la Repubblica ed elesse un'Assemblea Costituente formata da 75 eminenti personalità della vita pubblica italiana che, insieme, studiarono una nuova Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore in sostituzione di quella Albertina, appunto, il 1° gennaio 1948. Primo Presidente della Repubblica fu Enrico De Nicola, e primo Presidente del Consiglio fu Alcide De Gasperi.

Questa nostra Costituzione è profondamente democratica, perché impone un principio basilare per la sovranità popolare: i Membri del Parlamento devono essere eletti a suffragio universale. Ciò significa che tutti i cittadini maggiorenni, uomini e donne, ricchi e poveri, di tutte le religioni, possono e devono scegliere liberamente, con il voto, i propri rappresentanti per la guida politica e amministrativa della Repubblica.



E questa è stata una grande conquista per il popolo italiano.

Dal 1848 con lo Statuto Albertino, potevano votare solo i cittadini maschi che avessero un certo reddito.

Nel 1882 il diritto al voto fu esteso limitatamente ai cittadini maschi non analfabeti.

Nel 1912 ne beneficiarono tutti i cittadini maschi che avessero compiuto i 30 anni.

Nel 1919, sempre limitatamente ai maschi, il limite di età per votare scese ai 21 anni.

Le donne italiane poterono finalmente votare, solo con l'attuale Costituzione, dall'anno 1948. Si è quindi ottenuta la vera e completa democrazia.

La Costituzione Italiana è composta da 139 articoli, ed è organicamente suddivisa in tre parti.

La premessa contiene i Principi Fondamentali, che riguardano i valori essenziali di uno Stato civile e moderno: la democrazia, la libertà, l'uguaglianza.

Nella prima parte - che si intitola Diritti e Doveri dei Cittadini - sono meglio definite le diverse libertà (di pensiero, di religione, di assistenza, ecc. ed i diritti che riguardano la famiglia, il lavoro, la salute, la scuola, la proprietà).

Nella seconda parte - Ordinamento della Repubblica - si delinea il nostro sistema politico e amministrativo, dove il potere di fare le leggi è attribuito ad un Parlamento formato da due Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica), il potere esecutivo è affidato ad un Governo e ad una Pubblica Amministrazione, il potere giudiziario ad una Magistratura.

Il Capo dello Stato è il Presidente della Repubblica, che è il garante dell'unità della nostra Nazione.

Una parte è poi dedicata al funzionamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni, come appunto è suddiviso amministrativamente il nostro Stato.

Come vedete, nella nostra Costituzione c'è proprio tutto quello che riguarda la nostra vita civile e sociale e dobbiamo conoscerla bene perché in essa possiamo trovare tutte le risposte per un corretto e consapevole vivere civile.

Non spaventatevi per " l'impianto " molto complesso, in cui essa è articolata. In questo viaggio dentro la Costituzione Italiana vi guideranno personaggi fantasiosi, che con le loro riflessioni, vi faranno capire anche i principi più difficili in essa contenuti.

E non meravigliatevi se i protagonisti sono animali. Essi vivono in un mondo parallelo e complementare al nostro vantando gli stessi nostri diritti.



La Costituzione Italiana Illustrata

Indice Argomenti

PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12)

PARTE PRIMA:
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI (13-54)

Titolo I: Rapporti civili
Titolo II: Rapporti Etico-Sociali
Titolo III: Rapporti Economici
Titolo IV: Rapporti Politici

La Costituzione Italiana Illustrata è un'opera dedicata ai giovanissimi perché crescendo siano allenati nei significati di Cittadino e Stato, nelle diverse competenze e doveri, base del nostro ordinamento democratico.

E' composto di 146 tavole a colori, realizzate con la vivace tecnica dell'acquerello. Gli allegri personaggi di una fantastica Repubblica in un mondo parallelo e complementare al nostro, quello degli animali, fanno da guida ai ragazzi e da spunto educativo ai genitori. Il mondo degli animali ci consente di affrontare l'argomento con un velo di ironia, predisponendo i ragazzi ad una lettura critica e costruttiva, capace di creare interesse e curiosità che potranno essere soddisfatte in famiglia con l'ausilio dei genitori e degli insegnanti a scuola.

PARTE SECONDA:
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (artt. 55-139)

Titolo I: Il Parlamento
Sezione I: Le Camere
Sezione II: La formazione delle Leggi

Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Titolo III: Il Governo
Sezione I: Il Consiglio dei Ministri
Sezione II: La Pubblica Amministrazione
Sezione III: Gli Organi Ausiliari

Titolo IV: La Magistratura
Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale
Sezione II: Norme sulla Giurisdizione

Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni.

Titolo VI: Garanzie Costituzionali
Sezione I: La Corte Costituzionale
Sezione II: Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali



La Costituzione Italiana Illustrata

Indice parte I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 • Art. 2 • Art. 3 • Art. 4 • Art. 5 • Art. 6 • Art. 7 • Art. 8 • Art. 9 • Art. 10 • Art. 11 • Art. 12

PARTE PRIMA: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Titolo I: Rapporti civili

**Art. 13 • Art. 14 • Art. 15 • Art. 16 • Art. 17 • Art. 18 • Art. 19 • Art. 20
Art. 21 • Art. 22 • Art. 23 • Art. 24 • Art. 25 • Art. 26 • Art. 27 • Art. 28**

Titolo II: Rapporti Etico-Sociali

Art. 29 • Art. 30 • Art. 31 • Art. 32 • Art. 33 • Art. 34

Titolo III: Rapporti Economici

**Art. 35 • Art. 36 • Art. 37 • Art. 38 • Art. 39 • Art. 40 • Art. 41
Art. 42 • Art. 43 • Art. 44 • Art. 45 • Art. 46 • Art. 47**

Titolo IV: Rapporti Politici

Art. 48 • Art. 49 • Art. 50 • Art. 51 • Art. 52 • Art. 53 • Art. 54



La Costituzione Italiana Illustrata

Indice parte II

PARTE SECONDA: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I: Il Parlamento

Sezione I: Le Camere

Art. 55 • Art. 56 • Art. 57 • Art. 58 • Art. 59 • Art. 60
Art. 61 • Art. 62 • Art. 63 • Art. 64 • Art. 65 • Art. 66
Art. 67 • Art. 68 • Art. 69

Sezione II: La formazione delle Leggi

Art. 70 • Art. 71 • Art. 72 • Art. 73 • Art. 74 • Art. 75
Art. 76 • Art. 77 • Art. 78 • Art. 79 • Art. 80 • Art. 81
Art. 82

Titolo II: Il Presidente della Repubblica

Art. 83 • Art. 84 • Art. 85 • Art. 86 • Art. 87 • Art. 88
Art. 89 • Art. 90 • Art. 91

Titolo III: Il Governo

Sezione I: Il Consiglio dei Ministri

Art. 92 • Art. 93 • Art. 94 • Art. 95 • Art. 96

Sezione II: La Pubblica Amministrazione

Art. 97 • Art. 98

Sezione III: Gli Organi Ausiliari

Art. 99 • Art. 100

Titolo IV: La Magistratura

Sezione I: Ordinamento Giurisdizionale

Art. 101 • Art. 102 • Art. 103 • Art. 104 • Art. 105
Art. 106 • Art. 107 • Art. 108 • Art. 109 • Art. 110

Sezione II: Norme sulla Giurisdizione

Art. 111 • Art. 112 • Art. 113

Titolo V: le Regioni, le Province, i Comuni.

Art. 114 • Art. 115 • Art. 116 • Art. 117 • Art. 118
Art. 119 • Art. 120 • Art. 121 • Art. 122 • Art. 123
Art. 124 • Art. 125 • Art. 126 • Art. 127 • Art. 128
Art. 129 • Art. 130 • Art. 131 • Art. 132 • Art. 133

Titolo VI: Garanzie Costituzionali

Sezione I: La Corte Costituzionale

Art. 134 • Art. 135 • Art. 136 • Art. 137

Sezione II: Revisione della Costituzione - Leggi costituzionali

Art. 138 • Art. 139




La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 1 - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 2 - La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali




E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali




Articolo 5 - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.



La Costituzione Italiana Illustrata


Principi fondamentali

Articolo 6 - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali




Articolo 7 - Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dai Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla Legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali


Articolo 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.


La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali




Articolo 11 - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali

Articolo 12 - La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



Parte I
Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I
Rapporti Civili



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 13 - La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione delle libertà personali, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità e urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 14 - Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o ai fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 15 - La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 16 - Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali




Articolo 17 - I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali




Articolo 18 - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 19 - Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 20 - Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 21 - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre le ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattrore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali

SALVE! MI CHIAMO
GUSTAVO STRISCETTI.
SONO LIBERO,
CITTADINO ITALIANO,
PARTECIPO ALLE ELEZIONI
LAVORO, MI SPOSTO
COME VOGLIO, E
NON SONO
D'ACCORDO
COL PARTI-
TO DI
GOVERNO!



Articolo 22 - Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali

SI, MI GODO IL SOLE
SPAPARANZATO SU QUESTA
ROCCIA SENZA PAGARE UNA LIRA.
PARE CHE ANCORA NON ESISTA
UNA TASSA SUI RAGGI SOLARI.




Articolo 23 - Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.



La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 24 - Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la ripartizione degli errori giudiziari.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 25 - Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali

IN CONSIDERAZIONE DELLA GRAVITA' DEL REATO COMMESSO IN PATRIA, NON AVENDO QUESTO CARATTERE DI REATO POLITICO IL SIGNOR JOHN MCGREGOR DOVRA' ESSERE TRASFERITO ALLE AUTORITA' DEGLI STATI UNITI, IN CONFORMITA' CON GLI ACCORDI INTERNAZIONALI SULL' ESTRADIZIONE.



Articolo 26 - L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 27 - La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

La Costituzione Italiana Illustrata

Principi fondamentali



Articolo 28 - I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.




TITOLO II
Rapporti Etico - Sociali



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Etico - Sociali



Articolo 29 - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti, stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Etico - Sociali



Articolo 30 - E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Etico - Sociali



Articolo 31 - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Etico - Sociali




Articolo 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Etico - Sociali

DIVIDENDO LA RADICE QUADRATA DEL PIANETA MARTE
PER LA SESTA POTENZA DI UNA TERRA LIBERA,
SI OTTIENE UNA
PARENTESI QUADRA
FRATTO 2 CHE POI
ALTRO NON E' CHE UN
ALBERO CON LE RADICI
QUADRE CHE DA' OTTO
FRATTO DUE ,CHE
POI EQUIVALE
ESATTAMENTE A
UNO !! QUALCUNO
HA BISOGNO DI
CHIARIMENTI ?



Articolo 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno i diritti di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che richiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, universitaria ed accademie, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Etico - Sociali



Articolo 34 - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III
Rapporti Economici



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.



La Costituzione Italiana Illustrata


Rapporti Economici



Articolo 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 38 - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 39 - L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.



La Costituzione Italiana Illustrata


Rapporti Economici

Articolo 40 - Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 41 - L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici




Articolo 42 - La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 43 - A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 44 - Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 45 - La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 46 - Ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti Economici



Articolo 47 - La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.



TITOLO IV
Rapporti politici



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici



Articolo 48 - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici




Articolo 49 - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici



Articolo 50 - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici



Articolo 51 - Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici



Articolo 52 - La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.


Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici




Articolo 53 - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.



La Costituzione Italiana Illustrata

Rapporti politici



Articolo 54 - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



PARTE II
Ordinamento della Repubblica

TITOLO I
Il Parlamento

Sezione I
Le Camere



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 55 - Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere




Articolo 56 - La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere




Articolo 57 - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 58 - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 59 - E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 60 - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 61 - Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 62 - Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una camera, è convocata di diritto anche l'altra.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 63 - Ciascuna Camera elegge fra suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere




Articolo 64 - Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 65 - La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato e di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 66 - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere

Articolo 67 - Ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.



FFacci 27



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 68 - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ne può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Parlamento • Le Camere



Articolo 69 - I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.




Sezione II
La formazione delle leggi



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi




Articolo 70 - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 71 - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 72 - Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

La Costituzione Italiana Illustrata


La formazione delle leggi



Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 73 - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarino l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 74 - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 75 - E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge, o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 76 - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 78 - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi




Articolo 79 - L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.



La Costituzione Italiana Illustrata


La formazione delle leggi

Articolo 80 - Le Camere autorizzano con legge di ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 81 - Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati al governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge o per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.



La Costituzione Italiana Illustrata

La formazione delle leggi



Articolo 82 - Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II
Il Presidente della Repubblica



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Articolo 83 - Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica

PAPA', MA ORA CHE SEI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SEI ANCORA MINISTRO DEI TRASPORTI?

NO. NON POSSO RICOPRIRE LE DUE CARICHE CONTEMPORANEAMENTE. E POI, CHI AVEREBBE IL TEMPO DI ASSOLVERE CON PUNTUALITA' A ENTRAMBE LE FUNZIONI?

E ALLORA, VISTO CHE HAI 56 ANNI, POTRESTI TOGLIERE DI MEZZO I TUOI GIOCATTOLI, CHE' NON C'E' PIU' SPAZIO PER I MIEI?!



Articolo 84 - Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

La Costituzione Italiana Illustrata


Il Presidente della Repubblica



Articolo 85 - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Articolo 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte e manca meno di tre mesi alla loro cessazione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Articolo 87 - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Articolo 88 - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica




Articolo 89 - Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Articolo 90-Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Presidente della Repubblica



Articolo 91 - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.



TITOLO III
Il Governo

Sezione I
Il Consiglio dei ministri



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Consiglio dei ministri



Articolo 92 - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che ne costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Consiglio dei ministri



Articolo 93 - Il Presidente del Consiglio dei ministri, e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

La Costituzione Italiana Illustrata

Il Consiglio dei ministri



Articolo 94 - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Consiglio dei ministri




Articolo 95 - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.



La Costituzione Italiana Illustrata

Il Consiglio dei ministri



Articolo 96 - Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.



Sezione II
La Pubblica Amministrazione



La Costituzione Italiana Illustrata

La Pubblica Amministrazione



Articolo 97 - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.



La Costituzione Italiana Illustrata

La Pubblica Amministrazione



Articolo 98 - I pubblici impiegati sono a servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.



Sezione III
Gli organi ausiliari



La Costituzione Italiana Illustrata

Gli organi ausiliari




Articolo 99 - Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalle legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

La Costituzione Italiana Illustrata

Gli organi ausiliari




Articolo 100 - Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Gli organi ausiliari



La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.



TITOLO IV
La Magistratura

SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 101 - La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 102 - La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 103 - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 105 - Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 106 - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale

CHE DIFFERENZA C'E' FRA UN MAGISTRATO, UN PUBBLICO MINISTERO E UN GIUDICE?

SOLO LE FUNZIONI CHE SVOLGONO LI DIFFERENZIANO. PER IL RESTO, SONO TUTTI MAGISTRATI. DEBONO STARE ALLE STESSA REGOLE ED HANNO SPECIFICHE GARANZIE PREVISTE PER OGNI LORO INCARICO.

Articolo 107 - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.


Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 108 - Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipino all'amministrazione della giustizia.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale

Articolo 109 - L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.



La Costituzione Italiana Illustrata

Ordinamento giurisdizionale



Articolo 110 - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.



SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione



La Costituzione Italiana Illustrata

Norme sulla giurisdizione



Articolo 111 - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La Costituzione Italiana Illustrata


Norme sulla giurisdizione

Articolo 112 - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.



La Costituzione Italiana Illustrata

Norme sulla giurisdizione



Articolo 113 - Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V
Le Regioni, le Province, i Comuni



La Costituzione Italiana Illustrata


Le Regioni, le Province, i Comuni

Articolo 115 - Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 116 - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 117- La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni




- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni




Articolo 118 - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni




Articolo 119 - Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 120-La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 121 - Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.


La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione: promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato e dalla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 122 - Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.


Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale. Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 123 - Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 124 - Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni




Articolo 125 - Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame delle deliberazioni da parte del Consiglio regionale. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo di Regione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 126- Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 127 - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali e con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni




Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni




Articolo 128 - Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni

...NON SOLO: LE PROVINCE E I COMUNI SONO ANCHE CIRCO-SCRIZIONI DI DECENTRAMENTO STATALE E REGIONALE. HANNO, CIOE', IL COMPITO DI SVOLGERE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE GLI VENGONO AFFIDATE DAL GOVERNO CENTRALE O DALLA REGIONE A CUI APPARTEN- GONO.



Articolo 129 - Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 130 - Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 131- Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 132 - Si può con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli Regionali, consentire che Province e Comuni che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.



La Costituzione Italiana Illustrata

Le Regioni, le Province, i Comuni



Articolo 133 - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.


TITOLO VI
Garanzie costituzionali

Sezione I
La Corte costituzionale



La Costituzione Italiana Illustrata

La Corte costituzionale




Articolo 134 - La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.



La Costituzione Italiana Illustrata

La Corte costituzionale

I **QUINDICI GIUDICI** CHE SONO STATI ELETTI OGGI A FAR PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, SI RIUNIRANNO QUANTO PRIMA PER ELEGGERE, FRA DI LORO, COLUI CHE RICOPRIRÀ IL RUOLO DI **PRESIDENTE DELLA CORTE**. IL PRESIDENTE DELLA CORTE, RESTERÀ IN CARICA, VI RICORDO, PER **TRE ANNI**, AL TERMINE DEI QUALI POTRÀ ANCHE ESSERE **RIELETTO**.



Articolo 135 - La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.



La Costituzione Italiana Illustrata

La Corte costituzionale



La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

La Costituzione Italiana Illustrata

La Corte costituzionale




Articolo 136 - Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.



La Costituzione Italiana Illustrata

La Corte costituzionale



Articolo 137 - Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.



Sezione II
Revisione della Costituzione
Leggi costituzionali



La Costituzione Italiana Illustrata

Revisione della Costituzione



Articolo 138 - Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.



La Costituzione Italiana Illustrata

Revisione della Costituzione



Articolo 139 - La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

